



COMUNE DI NUVOLERA

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/06/2021

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno 2021 il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 20:00 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	AGNELLI ANDREA	Sindaco
X	AGNELLI DIEGO	Consigliere
X	DIONI STEFANO	Consigliere
X	ROSSINI BEATRICE	Consigliere
X	FRANZONI ALBINO	Consigliere
X	BENUZZI CIPRIANO	Consigliere
X	ALBINI DIEGO	Consigliere
	MANESSI CRISTIANA	Consigliere
X	BIANCO SPERONI NICOLA	Consigliere
X	MAIFRENI ELVIRA	Consigliere
X	MARANGONI SIMONE	Consigliere
X	PERUGINI ROMOLO	Consigliere
X	BICELLI ALBA ROSA	Consigliere

Totale presenti: 12

Totale assenti: 1

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Dott. Andrea Agnelli, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ove è disposto che: « Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, ... e, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente »;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 4 del 10.04.2020, che detta i criteri e le linee guida per le modalità di funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica, in attuazione del sopra richiamato art. 73 del D.L. n. 18 del 2020;

DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale si riunisce in modalità telematiche in osservanza delle norme emanate per il contenimento del diffondersi del contagio da COVID-19. Il Segretario Comunale accerta le presenze tramite appello nominale, effettuato tramite audio, e tramite visualizzazione dei partecipanti, tramite video.

Per la votazione, verifica ulteriormente, all'inizio della espressione del voto, la presenza dei votanti;

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte dell'Assessore ai Lavori Pubblici ing. Stefano Dioni e uditi gli interventi così come si sono susseguiti e che saranno riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, che sarà allegata quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione di approvazione della lettura verbali seduta precedente, afferente alla seduta odierna;

PREMESSO CHE:

- la disciplina della TARI è contenuta nell'art. 1, comma 641 e seguenti, della Legge 147/2013 e s.m.i.;
- con Deliberazione di Consiglio comunale 21 del 22/07/2020 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI).

ATTESO CHE dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 116/2020, con il quale sono state recepite le direttive UE del 2018 (da 849 a 852/2018) in materia ambientale;

RILEVATO CHE detta disciplina ha profondamente modificato il "codice ambientale" contenuto nel D.Lgs. n. 152/2016, in particolare ha cambiato la definizione di rifiuto urbano e soppresso la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, vero è che con la modifica all'articolo 198, comma 2, del TUA non è più possibile "l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani...", l'assimilazione da parte dei Comuni scompare completamente a favore di una nozione di rifiuto urbano che include anche le attività economiche, ossia le imprese producono rifiuti urbani solo a determinate condizioni:

- i rifiuti devono essere quelli della tabella L-quater al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- i rifiuti devono essere prodotti dalle attività economiche della tabella L- quinquies al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

TENUTO CONTO del comma 641 dell'art. 1 della legge 147/2013 che definisce "il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani";

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare:

- l'articolo 183 "definizioni", così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, art. 1 comma 9, che definisce i rifiuti urbani;
- l'articolo 184 "classificazione", così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, art. 1 comma 10, che definisce in particolare i rifiuti "speciali";
- l'articolo 198 "competenze dei Comuni", con riferimento al comma 2.

CONSIDERATO CHE ulteriori conseguenze derivanti dalla nuova definizione di rifiuto "urbano" e "speciale" si rilevano in ordine alle attività agricole e alle attività industriali, con riferimento all'analisi coordinata:

- dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006 comma 1 lettera b-ter) punto 2, che prevede che rientrano tra i rifiuti urbani "i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies" e in quest'ultimo non è presente l'attività industriale;
- dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006 comma 1 lettera b-sexies) che precisa che "i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca";
- e dalle lettere a) e c) del comma 3 del richiamato art. 184 del D.Lgs. 152/2006, dal quale si rileva che: -sono rifiuti speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca; -sono rifiuti speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 che rimanda alla definizione di rifiuto "urbano".

RICHIAMATI infine:

- il comma 2-bis dell'articolo 198, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 1 comma 24) lett. c) del D.Lgs. 116/2020 che stabilisce "Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.";
- il comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dall'art. 3, comma 12 del D.Lgs. 116/2020, che stabilisce "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lett. b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale."
- il comma 5, ultimo periodo, dell'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" approvato definitivamente in legge 21 maggio 2021, n. 69, che stabilisce "La scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022".

ATTESO, altresì, CHE i commi 48 e 49 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) hanno introdotto a partire dall'anno 2021 apposite agevolazioni IMU e TARI per "una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo.... , di cui al comma 639dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTO l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 che testualmente stabilisce: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina : a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...";

TENUTO CONTO CHE le richiamate disposizioni comportano la necessità di modificare le norme regolamentari del Comune per adeguarle alla nuova disciplina nei fondamenti di seguito elencati in maniera sintetica e non esaustiva:

- 1) intervento sulla definizione di rifiuto "urbano" e rifiuto "speciale";
- 2) eliminazione dell'assimilazione per qualità e per quantità;
- 3) intervento sulle agevolazioni fondate sull'assimilazione per convertirle nella nuova nozione di rifiuto;
- 4) disapplicazione della tipologia 20 "attività industriali" con capannoni di produzione con individuazione delle superfici che ricadono in detta tipologia;
- 5) disapplicazione del regolamento TARI al settore agricolo come definito dall'art. 2135 del codice civile;
- 6) avvio al "recupero" per le utenze non domestiche di cui all'art. comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- 7) riduzioni TARI per "pensionati esteri".

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: «Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

RITENUTO, pertanto, di ottemperare all'integrazione e alla modifica del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), con decorrenza 1° gennaio 2021;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID- 19" approvato definitivamente in legge il 21 maggio 2021, n. 69 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120), nel quale si prevede all'art. 30, comma 5, che, limitatamente al 2021, il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, è fissato al 30 giugno 2021";

RICHIAMATI:

- l'art. 13, commi 15, 15bis e 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;
- l'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi.

PRESO ATTO CHE:

- la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 chiarisce che l'obbligo di pubblicazione, ai sensi del comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riguarda i regolamenti in materia di entrate aventi natura tributaria;
- la nota MEF del 23 marzo 2021 "obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021 - indicazioni operative", prevede per "Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all'anno 2021, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2021** affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020.

VISTO ed ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTI:

- il "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, così come approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.13 del 21/04/2021;
- il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

ATTESO CHE l'articolo 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 attribuisce al Consiglio la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

DATO ATTO CHE sulla presente deliberazione è stato acquisito il prescritto parere dell'organo di revisione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile della direzione dell'ufficio unico intercomunale - Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - servizi tributari, dott.ssa Elisabetta Bonera, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile dell'ufficio unico intercomunale - Mazzano, Nuvolera e Nuvolento servizi economico-finanziari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e degli artt. 56 e 57 del regolamento di contabilità;

CON voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. *DI APPROVARE* le premesse, i richiami e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. *DI APPROVARE* a seguito di modifiche ed integrazioni il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti (TARI), che allegato alla presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 43 articoli (allegato A).
3. *DI PRECISARE CHE* il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 previo rispetto del termine di pubblicazione previsto dall'art. 13, commi 15, 15bis e 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.
4. *DI DARE ATTO CHE* la Responsabile dell'Ufficio Unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - Servizi Tributari, Dott.ssa Elisabetta Bonera, è responsabile del procedimento e che la stessa ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
5. *DI PUBBLICARE* la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 nella sotto - sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto - sezione di secondo livello "Atti generali".
6. *DI INSERIRE* copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio previsto dal comma 15 ter del medesimo articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
7. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71.

INOLTRE, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento finalizzato all'introduzione di norme regolamentari aggiornate e più rispondenti alle esigenze sopravvenute,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Andrea Agnelli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro